

Le Entrate chiariscono le conseguenze del venir meno dell'accordo Covid tra Italia e Svizzera

# Frontalieri, lavoro agile out

## Torna ad essere necessario superare ogni giorno il confine

DI GIULIA SIRTOLI

Una volta caduto l'accordo amichevole tra Italia e Svizzera, siglato in tempo di pandemia, non potrà più essere considerato lavoratore frontaliere chi presta parte del proprio lavoro in smart working sul suolo italiano. A tale fine infatti, tornerà ad essere necessario recarsi tutti i giorni nella confederazione per svolgere la propria attività. È questo, in sintesi, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 171 del 26 gennaio 2023.

L'istante è un contribuente che lavora presso un datore di un cantone svizzero di frontiera e che per il 25% dei giorni lavorativi annuali può svolgere le mansioni da remoto, in modalità agile.

Il dubbio sollevato riguarda la possibilità di essere ancora considerato lavoratore frontaliere e vedere dunque i redditi esclusivamente tassati in

Svizzera al venir meno dell'accordo amichevole stipulato tra il nostro paese e la confederazione durante la pandemia il 19 giugno 2020, in scadenza il prossimo 31 gennaio 2023.

L'opinione dell'amministrazione finanziaria a riguardo è negativa, in quanto le disposizioni dell'accordo amichevole sono di carattere eccezionale e provvisorio e alla loro scadenza, tra qualche giorno, torneranno a valere le disposizioni ordinarie della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. E cioè, in sintesi, sarà necessario, per essere considerato frontaliere, recarsi in Svizzera «quotidianamente». In conseguenza di ciò, scatta la tassazione esclusiva nello stato di residenza, in questo caso l'Italia. Ciò a meno che l'attività non sia però effettivamente svolta del tutto fisicamente in Svizzera, caso in cui si attiverebbe l'imposizione concorrente in entrambi i paesi.

© Riproduzione riservata

## Riscossione, multe ai no vax sospese

DI GIULIA SIRTOLI


No vax, le multe non vanno pagate. Almeno fino al 1° luglio 2023. L'Ader (Agenzia delle entrate - Riscossione) adegua le informazioni sul sito riguardo le sanzioni irrogate a chi, avendo superato i 50 anni o essendo operatore sanitario o scolastico, non ha adempiuto all'obbligo vaccinale contro il Covid. La sospensione dei termini di pagamento ha effetto a partire dal 31 dicembre 2022, ma gli inadempienti continuano a ricevere gli avvisi di addebito ed è stato necessario aspettare fino a un paio di giorni fa per ottenere chiarimenti in merito dalla Riscossione.

Sono stati infatti gli emendamenti proposti dalla Lega al c.d. dl rave (dl 162/2022) a disporre la proroga dei termini per pagare le sanzioni pari a 100 euro alla fine di giugno del 2023. In sede di conversione del decreto, al suo art. 7 è stato aggiunto il co.1 bis, che stabilisce che «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'art. 4-sexies, co. 3, 4 e 6, del decreto legge 1° aprile

2021, n. 44». La sospensione, dunque, ha effetto dal 31 dicembre 2022, momento in cui è entrata in vigore la legge di conversione del dl rave (legge 199/2022), ma nonostante ciò, come riportato dal quotidiano *La Verità*, over 50 e altri obbligati non vaccinati entro le scadenze si sono comunque visti recapitare l'addebito, probabilmente imbutato prima della sospensione. Da qui la necessità di chiarire la situazione. E così solo due giorni fa, a distanza di quasi un mese dalla vigenza della sospensione, il sito dell'Ader è stato aggiornato ed è adesso visibile, all'interno della sezione «inosservanza dell'obbligo vaccinale - procedimento sanzionatorio», la voce «sospensione dei termini di pagamento». Il paragrafo fa dunque esplicito riferimento al caso in cui un contribuente riceva un avviso di addebito per violazione dell'obbligo vaccinale inviato prima del 31 dicembre 2022. L'Ader risponde al quesito rimandando ai riferimenti normativi poc'anzi riportati e precisando che nulla è dovuto, nonostante l'aver ricevuto il sollecito di pagamento. O meglio, non sono da pagare fino al 1° luglio 2023, giorno nel quale i procedimenti sanzionatori potranno riprendere, al netto di una nuova proroga.

© Riproduzione riservata

## LA GUIDA AI BONUS FISCALI SULLA CASA



- Le ultime modifiche al superbonus 110%
- I vincoli sulla cessione dei crediti fiscali
- Bonus facciate e barriere architettoniche
- Le agevolazioni per il giardino e i mobili
- I benefit fiscali sulle ristrutturazioni
- Le agevolazioni sull'acquisto della prima casa

CON IL TESTO AGGIORNATO DELLE NORME VIGENTI

IN EDICOLA CON  A € 9,90\*

ACQUISTA ORA LA TUA COPIA DIGITALE



ItaliaOggi

## LUSSEMBURGO

### Tassa Ue, colpite 7.500 società

Aliquota minima, 7.500 società colpite in Lussemburgo, ma ancora difficile stimare l'impatto sul gettito. Secondo quanto annunciato dal ministro delle finanze Yuriko Backes durante un'audizione parlamentare, a tanto ammontano le società residenti nel Granducato che saranno colpite dalla tassa minima al 15%, senza tuttavia tenere conto di un'eventuale ristrutturazione dei gruppi interessati.

L'aliquota si applicherà a tutte le società residenti appartenenti a un gruppo con un fatturato consolidato pari o superiore a 750 mln in almeno due dei quattro anni fiscali precedenti il 2024. La somma annunciata dal ministro fa quindi emergere l'enorme numero di multinazionali che in Ue detengono la propria sede nello stato. L'impatto sul gettito dipenderà «pesantemente da quali saranno le reazioni adottate dalle multinazionali, in termini di struttura organizzativa e giurisdizionale, o l'atteggiamento di altri paesi nei confronti di eventuali modifiche del loro quadro fiscale e delle aliquote», ha spiegato il ministro.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

## REGISTRI

### Conservatori declassati di fatto

Non tutti i conservatori dei registri immobiliari potranno accedere alle c.d. POER, le posizioni organizzative di elevata responsabilità. L'incarico, infatti, sarà accessibile solo a quei conservatori destinati in sedi aventi ampie dimensioni territoriali, con la conseguenza di declassare la figura in base al luogo. È quanto segnalato dalla Dirstat (sindacati del pubblico impiego di dirigenti e di elevate professionalità), che sottolinea il contrasto di tale esclusione con le funzioni delineate nel codice civile, che prescindono dall'ampiezza del territorio amministrato.

A conferma di quanto sostenuto vi è il fatto che la figura del conservatore dei registri immobiliari è sopravvissuto all'abolizione delle conservatorie operata dalla legge 358/91 proprio perché rappresenta una figura cui il codice civile dedica il VI libro, importante in quanto si occupa della tutela dei diritti e quindi della pubblicità immobiliare.